



**ASSESSORATO PER LA SANITA'**  
ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO  
SERVIZIO 2 - U.O. 3  
Via Mario Vaccaro, 5 Palermo  
(fax 091 7079207)

Palermo 04/01/05

Prot. DIRS/2/009

**Oggetto:** Applicazione dell'art.50 commi 2 e 3 della Legge 24 novembre 2003, n.326.  
Linee guida per la compilazione della nuova ricetta medica standardizzata.

CIRCOLARE N. 1157

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie

Alle OO.SS. di Medicina Generale

Alle OO.SS. di Pediatria

Alle OO.SS. di Medici Specialisti

Agli Ordini dei Medici ed Odontoiatri

All'Ordine dei Farmacisti

Alla FEDERFARMA Regionale

All'ASSOFARM Regionale

LORO SEDI

Con l'art.50 della Legge 24 novembre 2003, n.326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa del settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, ha disposto, tra l'altro, in ordine a:

- i nuovi modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica approvati ai sensi del comma 2 dell'art.50;
- la struttura del modello della ricetta ed alla compilazione della medesima ai sensi del comma 3 dell'art.50.

Con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2004 sono state definite le caratteristiche e le modalità di impiego dei nuovi ricettari per l'erogazione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale (art. 1 e art. 3), contenute nel disciplinare tecnico allegato allo stesso decreto, nel quale vengono anche riportate le regole relative al trattamento della ricetta in sede di erogazione della prestazione.

Ai sensi dell'art.1 del predetto decreto, l'impiego dei ricettari conformi ai nuovi modelli di ricetta per le prescrizioni di prestazioni sanitarie con onere a carico del SSN presso strutture a gestione diretta o accreditate, decorre dal 1° gennaio 2005.

Con nota prot. 3801 del 21/12/2004, sulla scorta di quanto a riguardo comunicato dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 2004/219721 del 16/12/2004, è consentita la facoltà di utilizzo, fino e non oltre il 31 gennaio 2005, dei vecchi ricettari.

I nuovi ricettari vanno altresì utilizzati per le seguenti prescrizioni:

- a. prescrizioni delle prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale;
- b. prescrizioni delle prestazioni sanitarie, con onere a carico del Ministero della Salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

Premesso quanto sopra, si evidenziano di seguito alcune delle peculiari caratteristiche del nuovo modello di ricetta medica standardizzata per le cui descrizioni di dettaglio si rimanda alle "Linee guida per la compilazione" trasmesse con la presente e che ne formano parte integrante (All. 1).

Il modello di ricetta riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia (All. 2).

#### **Codice a barre**

Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta.

**Campi da compilare obbligatoriamente a cura del medico prescrittore al fine della spedibilità della nuova ricetta:**

#### **Codice esenzione**

In mancanza di una condizione di esenzione va sempre biffata la casella N (non esente).

In presenza della condizione di esenzione per situazione reddituale ISEE, la stessa va annotata secondo la seguente procedura:

- vecchia ricetta: biffare la casella "R" seguita dalla dicitura "ISEE e dal subcodice 01 o 02 a seconda dell'appartenenza ad una delle due fasce di esenzione previste dal D.A. n. 4534 del 20/12/04.
- nuova ricetta: riportare nelle ultime tre caselle ombreggiate a sinistra dello spazio dedicato al codice esenzione i codici E01 o E02 a seconda dell'appartenenza ad una delle due fasce di esenzione previste dal D.A. n. 4534 del 20/12/04.

Per attestare il diritto all'esenzione per invalidità, patologia cronica, malattia rara o per altra causa (gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc...) il medico prescrittore dovrà riportare nelle prime tre caselle di colore bianco previste il codice e il sub-codice di esenzione che identificano la tipologia di esenzione secondo quanto riportato nella tabella di codifica adottata dalla Regione (All. 3).

### **Codice fiscale dell'assistito**

Il campo dedicato va sempre compilato; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In attesa della piena operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice fiscale a barre da parte dei medici prescrittori, nell'apposito spazio della ricetta è consentito ai predetti medici di riportare "in chiaro" il codice fiscale dell'assistito.

### **Sigla provincia - codice ASL**

Tali indicazioni vanno riferite nel campo apposito (le prime due per la sigla della provincia, le successive tre per il codice dell'ASL di appartenenza dell'assistito).

Il codice ASL deve essere sempre indicato anche se la ASL di appartenenza dell'assistito coincide con quella del medico che rilascia la ricetta.

Se la ASL di appartenenza dell'assistito rientra in una regione diversa da quella del medico prescrittore, occorre riportare la **sigla della provincia** in cui ricade l'ASL dell'assistito.

### **Numero confezioni/prestazioni**

Sul modello di ricetta figura un campo nel quale, all'atto della compilazione, va sempre riportato il numero complessivo delle confezioni del/i farmaco/i prescritto/i ovvero degli accertamenti specialistici prescritti.

In ogni caso, per le prescrizioni farmaceutiche, dovrà essere indicato nello spazio della ricetta relativo alla prescrizione, il numero dei pezzi per ciascun farmaco prescritto.

### **Note AIFA (ex CUF)**

I campi previsti per l'indicazione della nota Aifa vanno compilati apponendo il numero della nota con allineamento a sinistra e **barrando le caselle non utilizzate**. Il medico è **tenuto comunque a barrare le caselle quando non le utilizza**.

Con la compilazione della nuova ricetta decade l'obbligo di controfirmare la nota AIFA.

### **Data di compilazione**

La data dovrà essere indicata trascrivendo nell'apposita area i caratteri numerici identificanti il giorno (due caselle), il mese (due caselle) e l'anno (due caselle).

Sia per la indicazione dei giorni da 1 a 9 che per la indicazione dei mesi da gennaio a settembre si dovrà premettere il valore "0" nell'apposito campo.

Per l'indicazione dell'anno devono essere riportati solo gli ultimi due caratteri.

I destinatari in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione alla presente al fine di assicurare uniformità di indirizzo ai medici prescrittori e porre le condizioni per la puntuale osservanza delle indicazioni con essa fornite.

L'Ispettore *Generale*  
(Dott. Vito Amari)